

STATUTO

DELL'UNIONE DEGLI ALLIEVI DI DON NICOLA MAZZA

1. E' costituita a Verona l'Unione degli allievi di D.N. Mazza, con sede presso l'Istituto D.N. Mazza, Via San Carlo n. 5.
2. Appartengono a detta Unione quanti sono stati allievi delle opere (convitti, semiconvitti, scuole, collegi universitari) di D. Mazza.
3. Essa si propone i seguenti scopi:
  - a) favorire una sempre più profonda conoscenza delle idee e delle motivazioni che animarono il fondatore D. Mazza nell'avviare le sue opere;
  - b) collaborare, in spirito di dialogo, con i continuatori di dette opere, nell'azione formativa intesa ad alimentare la fedeltà comune ai valori culturali, sociali e religiosi caratteristici delle opere stesse;
  - c) attualizzare e divulgare con i mezzi più idonei idee e programmi del fondatore, in spirito di servizio verso la comunità religiosa e civile;
  - d) promuovere la solidarietà tra i soci;
  - e) mantenere negli allievi la riconoscenza verso le opere mazziane e trovare i mezzi più idonei per sostenerle.
- 4) I mezzi principali per realizzare gli scopi dell'Unione sono:
  - a) la partecipazione attiva, per quanto possibile, a iniziative culturali e religiose organizzate dall'Unione;
  - b) la partecipazione a incontri organizzativi e in particolare all'assemblea annuale dei soci;
  - c) il sostegno concreto, con prestazioni personali o mediante contributi economici, anche in relazione al beneficio ottenuto, delle opere mazziane, rendendo così possibile la loro sopravvivenza e la continuazione della loro azione con altri giovani.
- 5) L'Unione è retta da un Consiglio di Presidenza composto di 15 membri eletti ogni 5 anni dall'As-

semblea generale degli allievi, indetta dalla Assemblée uscente.

6. Risulteranno eletti i 15 allievi che riscuoteranno il maggior numero di voti fra una lista di 30 nomi presentati dalla Presidenza uscente.  
E' in facoltà di ciascun socio di sostituire altri nomi fino al numero di 7.
7. Il Consiglio elegge il Presidente e questi nomina il cassiere ed il segretario. Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza il Superiore pro-tempore della Pia Società di D. Mazza, e, con voto consultivo, gli ex Presidenti.
8. Il Superiore della Pia Società potrà farsi coadiuvare, nell'assistenza all'Unione, da uno o più sacerdoti con facoltà di presenziare alle sedute del Consiglio di Presidenza.
9. Nell'annuale Assemblea generale, convocata dalla Presidenza, viene svolta la relazione sulla vita e sulle attività dell'Unione e viene data notizia dello stato delle Opere mazziane.
10. In occasione dell'Assemblea generale, la Presidenza proporrà un programma di iniziative dettagliate che dovrà essere approvato dall'Assemblea e che sarà svolto durante l'anno dandone comunicazione a tutti gli allievi.  
L'Assemblea può proporre attività specifiche, da attuarsi a cura della Presidenza.
11. Nell'attuazione del programma viene concessa ampia libertà di iniziativa ai gruppi di zona, costituiti dalla Presidenza.

Verona 27 gennaio 1983

\*\* \*\* \* \* \*